



LEGGE 6 luglio 1982 n. 69 (pubblicata il 12 luglio)

Disciplina dello svolgimento di attività artigianali in immobili privi di specifica destinazione d'uso

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 luglio 1982.

Art. 1

E' autorizzato, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge, l'esercizio di attività artigianali con macchinario che non produca rumori, polveri, od odori molesti anche in locali che non siano muniti di specifica destinazione d'uso ed ubicati in zone che il Piano Regolatore Generale indica come residenziali.

I locali devono, comunque, essere già dotati di abitabilità.

Le attività artigianali oggetto della presente disciplina sono esclusivamente quelle individuate nell'allegata tabella "A".

La tabella può essere modificata su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato con Decreto della Reggenza.

Art. 2

L'autorizzazione può riguardare sia l'esercizio di attività artigianali ex novo, sia il trasferimento di attività già avviate.

L'autorizzazione non può essere concessa per categorie non comprese nella tabella "A".

Art. 3

Chiunque sia nell'impossibilità di impiantare o trasferire la propria attività produttiva, compresa fra quelle di cui alla tabella "A", in locali muniti di specifica destinazione d'uso e relativa abitabilità, ed intenda ottenere l'autorizzazione di cui al I comma dell'art. 1, deve rivolgere richiesta scritta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato.

La domanda viene redatta in carta libera e deve contenere:

a) le esatte generalità del richiedente;

b) l'indicazione dell'attività artigianale svolta o che si intenda svolgere, ricompresa, comunque, nell'elenco di cui alla tabella "A";

c) relazione tecnica che descriva dettagliatamente, il ciclo e i procedimenti di lavorazione, le attrezzature impiegate, le mansioni del personale.

Dovrà inoltre essere corredata di copia del progetto approvato e relativa certificazione di abitabilità riferiti ai locali nei quali si intende impiantare l'attività. La Commissione Congressuale per l'Artigianato può in aggiunta richiedere:

1) eventuale parere consultivo dell'Ufficio Pianificazione Territorio in ordine ai problemi di stabilità e di assetto di zona conseguenti all'installazione dell'attività;

2) eventuale parere consultivo della Giunta del Castello in cui sono ubicati i locali.

E' facoltà della Commissione Congressuale per l'Artigianato acquisire documentazione suppletiva ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Resta fermo quanto prescritto, in via generale e particolare, dalle Leggi 16 dicembre 1976 n. 76, 28 gennaio 1982 n. 14 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 4

Ai fini della prescritta autorizzazione, la pratica, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, viene trasmessa all'Ufficiale Sanitario per l'esame preventivo ed il rilascio del nulla osta obbligatorio di competenza.

Il nulla osta riguarda l'agibilità del locale esclusivamente per l'attività specifica richiesta e non può essere esteso ad altre.

La mancata concessione del nulla osta comporta il rigetto della domanda.

Art. 5

Nel nulla osta di agibilità possono essere disposte prescrizioni, riguardanti le strutture, gli impianti, le attrezzature e le condizioni di lavoro.

Interventi di modifica delle strutture edilizie, eventualmente prescritti, debbono avvenire nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 6

L'Ufficiale Sanitario può ordinare ed eseguire sopralluoghi per verificare l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

La mancata esecuzione può determinare la revoca del nulla osta.

Il provvedimento di revoca del nulla osta viene comunicato alla Commissione Congressuale per l'Artigianato, la quale delibera la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 7

In presenza del nulla osta e di esito positivo dei pareri richiesti, la Commissione Congressuale per l'Artigianato autorizza il rilascio o il trasferimento della licenza.

L'autorizzazione, qualora sussistano validi motivi, può essere a tempo determinato.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno dalla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 luglio 1982/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Maiani - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

TABELLA "A"

- Cardatura, filatura e tessitura a mano della lana e di altre fibre.
- Produzione su misura di manufatti a maglia.
- Produzione di merletti, ricami e pizzi.
- Confezione di vestiario su misura.
- Confezione di biancheria personale su misura.
- Confezione di modelli in carta o in tela.
- Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento.
- Laboratori da tappezziere.
- Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.
- Riparazione, confezione a mano e su misura di calzature.
- Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini.
- Impagliatura di sedie.
- Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e lampadari in legno.

- Costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.
- Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose.
- Lavorazione delle pietre dure per gioielleria.
- Legatoria e rilegatoria.
- Costruzione non in serie di strumenti musicali.
- Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro.
- Elettrauto.
- Riparazione macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione dei dati, registratori di cassa e simili.
- Riparazione elettrodomestici, TV, ecc.
- Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.
- Riparazione di orologeria.
- Laboratori fotografici e cinematografici.
- Barbieri e parrucchiere.
- Estetiste.
- Scuola Guida.
- Fisioterapisti.
- Odontotecnici.
- Ottici.
- Ortopedici.
- Copisteria, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.
- Laboratorio di preparazione di pasta fresca.
- Assemblaggio di apparecchiature elettriche.
- Assemblaggio di articoli per fumatori.
- Forni per cottura di alimenti o di ceramiche dipinte a mano.
- Produzione articoli di bigiotteria e di souvenir in legno, stoffa, paglia e materiali vari.

- Lavorazione dei metalli preziosi, montaggio e incisione di coppe, targhe, medaglie e timbri.
- Imbottigliamento di vini liquorosi in contenitori artistici.
- Pasticceria.
- Attività pubblicitarie.
- Laboratorio di studio, produzione e trasmissione a circuito chiuso di programmi audiovisivi, ecc.